



COMUNE DI TORRETTA
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

N. 7 del Registro

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Addi, **28/01/2020**

OGGETTO: "Approvazione schema di convenzione ex art.14 del CCNL Enti Locali 22/01/2004 per l'utilizzo congiunto di n.1 Dipendente del Comune di Gibellina".

L'anno *duemilaventi*, il giorno *ventotto* del mese di *gennaio*, alle ore 15:30 e seguenti in Torretta nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. dell'08/08/2019, con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta Commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:

1	Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola	Vice Prefetto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2	Dott. Francesco Milio	Vice Prefetto Aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3	Dr.ssa Antonietta Maria Manzo	Funzionario Econ.Finanz.	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Domenica Ficano in qualità di Segretario Generale.

OGGETTO: Approvazione convenzione ex art. 14 del CCNL Enti locali 22/1/2004 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Gibellina.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto anche potenziale di cui all'art. 6-bis della legge 241/90 come introdotta dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- che in data 01/10/2019 è stato collocato in quiescenza, per raggiunti limiti di età un dipendente del Comune di Torretta con la qualifica di istruttore direttivo tecnico;
- che il P.I. Calogero Scalici, Cat. D1 profilo di istruttore direttivo, cui è stata attribuita, la titolarità di posizione organizzativa relativa all'area tecnica, risulta in congedo, per motivi di salute;
- nell'articolazione strutturale organizzativa di questo Comune non vi sono, data la carenza di personale, figure professionali a cui affidare l'incarico di responsabile del settore tecnico;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 40 del 20/12/2019, avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021" è stato previsto, tra l'altro, per l'anno in corso, l'avvio delle procedure concorsuali, previa mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs 165/2001 per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D a tempo pieno ed indeterminato;
- che, in esecuzione allo stesso, è stato avviato il processo di mobilità esterna ex art. 30 e 34 bis del D.lvo 165/2001;

RILEVATO, nelle more della definizione della procedura di mobilità esterne, la necessità dell'Ente di garantire continuità e funzionalità agli uffici finanziari, potenziando il settore in argomento attraverso l'utilizzo di una professionalità con competenze attinenti alla specificità delle attività tecniche;

VISTO l'art.14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art.17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

RILEVATO:

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n.10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione; è esclusa, quindi, ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;
- che sempre l'art.14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art.14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art.30 del D.Lgs. n.267/2000;
- che in base al comma 4 dell'art. 14 in esame, il dipendente, che sia già titolare di posizione organizzativa presso l'Ente di appartenenza, può essere incaricato anche di altra posizione organizzativa presso l'Ente utilizzatore a tempo parziale;
- che l'articolo17, comma 6 del C.C.N.L. del 21.05.2018 rimanda, in materia di conferimento di incarichi di posizione organizzativa a personale utilizzato presso altro ente, alla disciplina contenuta negli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004;

VISTA la nota prot. n. 874 del 22/1/2020 con cui il Comune di Torretta ha inoltrato al Comune di Gibellina, richiesta di utilizzo congiunto ex art. 14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 del dipendente Ing. Luigi Martino, in servizio a

tempo indeterminato presso quest'ultimo Ente, inquadrato nella Cat. Giuridica D1 – Profilo di Istruttore Direttivo Tecnico e già responsabile del servizio tecnico e titolare di posizione organizzativa, per 12 ore settimanali fino al 30/4/2020;

VERIFICATA la disponibilità dell'Ing. Luigi Martino, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

VISTA la nota n. 1148 del 24/1/2020, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al 994, con cui il Comune di Gibellina ha autorizzato l'Ing. Luigi Martino a prestare servizio presso il Comune di Torretta per 12 ore settimanali, ai sensi dell'art.14 CCNL Enti Locali 22/01/2004;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Gibellina e che nulla osta il fatto che sia stato assunto con procedura derivante dall'art. 110 comma uno del T.U.E.L.;

RAVVISATA la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di Gibellina, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All."A");

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL. in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

propone alla Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta

- 1. DI PROCEDERE**, per le ragioni in narrativa, all'utilizzo parziale, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, dell'Ing. Luigi Martino, dipendente a tempo pieno del Comune di Gibellina, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore direttivo tecnico, per n.12 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dalla stipula della convenzione tra i due enti e fino al 30/4/2019;
- 2. DI INQUADRARE** il suddetto dipendente nel Settore Tecnico di questo Ente con incarico di Responsabile di Settore e attribuzione della relativa posizione organizzativa;
- 3. DI APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4. DI INCARICARE** il Segretario Comunale per gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione;
- 5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Gibellina;
- 6. DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i..


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Dominica Picano)

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

In ordine alla deliberazione avente per oggetto: **Approvazione schema di convenzione ex art. 14 del CCNL Enti locali 22/1/2004 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Gibellina.**


Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/90 n. 142 recepito con l'art. 1 della l.r. 11/12/91 n. 48 nel testo quale risulta modificato con l'art. 12 della L.R. 30/2000 e precisamente in ordine alla regolarità tecnica, **si esprime parere favorevole.**

Il responsabile del settore affari generali ed Istituzionali
Dott. Sebastiano Ferranti)



Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/90 n. 142 recepito con l'art. 1 della l.r. 11/12/91 n. 48 nel testo quale risulta modificato con l'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del settore tecnico – Gestione risorse
(Rsp. Maria Stella Candela)



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la superiore proposta di deliberazione;
- **ACQUISITI** i pareri da parte dei settori interessati, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000 e s.m.i. ed art. 147 bis del d.lgs 267/2000;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 165 del 30/3/2001;
- **VISTA** la l.r. 30/2000;
- **VISTO** il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **RITENUTO** di provvedere in merito;
- **ACCERTATA** la propria competenza in materia;
- **Con votazione unanime espressa per alzata di mano**

DELIBERA

1. **APPROVARE** integralmente la superiore proposta di deliberazione (con il relativo allegato che ne forma parte integrante e sostanziale) avente per oggetto: **Approvazione schema di convenzione ex art. 14 del CCNL Enti locali 22/1/2004 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Gibellina.**
2. **DARE ATTO** che tutti i punti della proposta di deliberazione, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.
3. Con successiva votazione espressa nelle forme di legge la Commissione Straordinaria, revvisata la necessità di rendere operativa la presente convenzione, delibera di rendere la presente **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIBELLINA E IL COMUNE DI TORRETTA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 14 C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 22.01.2004

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di _____,

TRA

1) Il **Comune di Gibellina** con sede in Gibellina, Via _____, C.F. rappresentato da _____, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede;

e

2) Il **Comune di Torretta**, con sede in Torretta, Via Trieste, 1 C.F. 80020560829,

rappresentato da _____, in qualità di Responsabile del Servizio personale, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso che:

– con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Gibellina ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

– con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Torretta ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza..";
- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "... La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"
- l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2018/2020, prevede che continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni del precedente CCNL;
- l'articolo 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018 "Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative" ha compiutamente disciplinato le modalità di conferimento di posizione organizzativa a personale operante in regime di convenzione; in particolare, in merito agli oneri economici per gli Enti in convenzione viene stabilito che: " L'Ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; L'Ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa ".

Considerato che il Comune di Gibellina e il Comune di Torretta intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Torretta, del dipendente del Comune di Gibellina, Ing. Luigi Martino, Categoria D1, profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, da inquadrare nel Settore tecnico del Comune di Torretta, con incarico di Responsabile di Settore e con attribuzione della posizione organizzativa.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Ing. Luigi Martino, già in servizio per essere stato assunto ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, presso il Comune di Gibellina, ove risulta inquadrato nella Cat. Giuridica D1, posizione economica D1, Profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, con funzioni di Responsabile del Settore tecnico e titolare di posizione organizzativa per lo svolgimento di identiche funzioni presso il Comune di Torretta, durante il normale orario di lavoro.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi al settore "Tecnico – Gestione delle risorse" ed a sopperire alle necessità di personale del Comune di Torretta;
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii e nell'art. 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

ART. 2 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 30/04/2020 e comunque fino alla definizione della procedura di mobilità indetta e non oltre la scadenza del contratto sottoscritto ex art. 100 con il Comune di Gibellina.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente opererà presso il Comune di Torretta per n. 12 ore settimanali, nell'orario ordinario di lavoro, che svolge presso l'Ente di appartenenza.

ART. 4 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Torretta ed il Comune di Gibellina concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.
3. L'orario di lavoro straordinario svolto presso il Comune di Gibellina dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.
4. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Gibellina, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicare gli stessi all'ufficio del personale del Comune di Torretta.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Gibellina continuerà a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ex art. 15, comma 2 CCNL 21/5/2018 e secondo i criteri di pesatura esistenti presso l'ente e riparametrato alle ore svolte e tenendo conto dell'intervenuta riduzione oraris per effetto della presente

convenzione e aumentata, ai sensi dell'art. 17, comma 6, ultimo capoverso del CCNL 21/5/2018; Il Comune di Torretta corrisponderà la retribuzione di posizione pari ad € 128,21 e correlativa indennità di risultato commisurata alle ore svolte presso l'ente con onere a proprio carico. Allo stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 6 ultimo capoverso la retribuzione di posizione è aumentata del 30% pari ad € 166,67;

3. Il Comune di Gibellina corrisponderà al dipendente la retribuzione di posizione nella misura di euro _____, ai sensi dell'art. 14 c. 5 del CCNL 22/01/2004, fino alla nuova graduazione di posizione attribuita dagli Enti stessi, previa determinazione dei criteri generali ai sensi dell'art. 14 e secondo le modalità dell'art. 17 comma 6 del C.C.N.L del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018.
4. Il Comune di Torretta provvederà a rimborsare al Comune di Gibellina il trattamento economico fisso e continuativo, l'indennità di posizione ed eventuali altre indennità accessorie con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione, entro il mese successivo al pagamento degli emolumenti da parte del Comune cedente.
5. In ordine alla retribuzione di risultato gli enti stabiliscono che la stessa verrà attribuita all'interessato secondo il criterio di riparto dell'indennità di posizione in godimento previa valutazione dei rispettivi organismi di valutazione e secondo le rispettive metodologie e liquidate in quota parte degli stessi tenendo conto delle maggiorazioni attribuite ex art. 17, comma 6, ultimo capoverso del CCNL 21/5/2018;

ART. 6- Rimborso spese di viaggio

1. Il dipendente viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e per carenza di servizi diretti di linea.
2. Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Torretta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso lo stesso Ente, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente per ogni Km. di distanza dalla sede comunale di partenza.
3. Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio e relativamente ai giorni in cui è prevista la presenza in entrambi gli Enti.

Art. 7 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la medesima durata.
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa. La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.8- Risoluzione della convenzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 2;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Li, _____

Per il Comune di Gibellina _____


Per il Comune di Torretta _____

Per accettazione:


Il Dipendente del Comune di Gibellina _____

Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola






Dott. Francesco Milio




Dr.ssa Antonietta Maria Manzo





Il Segretario Generale
(Dr.ssa Domenica Ficano)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul *sito* www.comune.torretta.pa.it dal ___/01/2020 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.

Torretta li, _____.

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale
(Dr.ssa Domenica Ficano)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28/01/2020**.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta li, **28/01/2020**.



Il Segretario Generale
(Dr.ssa Domenica Ficano)

